



COMUNE DI ROCCA D'ARCE

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 50 DEL 01/09/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote I.M.U. e Detrazioni – Aliquote e Detrazioni Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre alle ore 21,20 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica – prima convocazione.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue:

<i>N. D'ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
1	PANTANELLA ROCCO 1959	SI	
2	DI FOLCO MARILENA	SI	
3	TESTA GAETANO	SI	
4	PANTANELLA ROCCO 1948	SI	
5	MOLLICONE BERNARDO	SI	
6	FRAIOLI ANTONIO	SI	
7	ARCESE ARDUINO	SI	
8	DI FOLCO SERGIO		SI
9	QUAGLIERI ANTONELLO	SI	
10	LANCIA MARIO	SI	
11	SIMONE DANIELE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148), i signori:

*.....
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Pantanella Rocco (1959)*

Con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Antonio Salvati

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto :

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;*
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile.*

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno espresso parere favorevole.....

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote I.M.U. e Detrazioni –
Aliquote e Detrazioni Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2014.**

Il Sindaco, Presidente, introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno;

Il Presidente illustra l'argomento e riferisce che:

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale all'art. 1, comma 639, è stata istituita l'Imposta unica comunale, denominata IUC.

Rilevato che la IUC si basa su due presupposti impositivi di cui uno costituito dal possesso di immobili e si articola in due componenti:

- La componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria, denominata IMU;
- La componente servizi, articolata a sua volta:
 - a) Nel tributo per i servizi indivisibili denominato TASI;
 - b) Nella tassa sui rifiuti denominata TARI.

Visto il comma 703 dell'art. 1 della legge 147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Vista l'allegata proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2014; Tenuto conto che le aliquote e detrazioni entreranno in vigore con decorrenza 1 gennaio 2014.

Con la presente proposta si intende approvare le aliquote e detrazioni IMU e TASI da applicare per l'anno 2014 ed il Consiglio comunale è pertanto invitato ad adottare il necessario provvedimento secondo il seguente schema di deliberazione.

Udito il dibattito sviluppatosi in merito:

- Interviene il Consigliere Quaglieri, esprime forti critiche relative alla proposta all'ordine del giorno per un eccessivo peso fiscale.
- Il Sindaco replica affermando che tali affermazioni non sono veritiere.
- Il Consigliere Quaglieri deposita agli atti la propria dichiarazione di voto di seguito riportata:

In riferimento all'oggetto, i consiglieri Quaglieri Antonello, Lancia Mario e Simone Daniele considerato che la IUC è composta da IMU, componente patrimoniale, Tasi, componente servizi individuali comunali e TARI, componente servizi per finanziare costo smaltimento rifiuti. Che il presupposto impositivo TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compreso l'abitazione principale e di aree fabbricabili. Che l'aliquota di base TASI è pari all'1 per mille che il Comune può azzerare. Che l'aliquota massima è del 2,50 per mille e che il Comune con propria deliberazione del Consiglio Comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013 (10,60 per mille) ed altre minori aliquote in relazione alle diverse di immobili. Rileviamo nella proposta in esame che l'aliquota TASI è stata posta al massimo 2,50 per mille. Che conseguentemente l'aliquota ordinaria IMU è stata posta all'8, 10 per mille rispetto all'8,90 per mille del 2013. Per rispettare il vincolo descritto ($8,10 + 2,50 = 10,60$ per mille). Che l'aliquota TASI al 2,50 per mille, prospettata al massimo, colpisce anche le abitazioni principali e i terreni edificabili inseriti nel PRG solo adottato con effetto molto pesante. Che non è stata presa in considerazione la nostra proposta di adottare aliquote differenziate (ridotte rispetto alle aliquote ordinarie) per i terreni edificabili anzi citati. Che le aliquote così come proposte incidono sensibilmente sulle abitazioni principali e sui terreni edificabili nonché sui fabbricati tenuti a disposizione. Riteniamo detta proposta negativa per gli effetti che avrà sui cittadini del nostro paese che ancora una volta sono considerati il vero bancomat delle varie amministrazioni Pantanella. Il nostro voto è assolutamente contrario e pur avendo più volte offerto il nostro contributo propositivo su queste tematiche ed altre (mai demagogico ma logico) ci troviamo a prendere atto della assoluta volontà di proseguire nel percorso solitario dell'aumento incessante delle tasse comunali.

- Il Sindaco replica affermando che sono stati salvaguardati i diritti delle fasce più deboli.

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del Sindaco, Presidente,

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1, Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671: La TASI è dovuta da chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1% (Uno) per mille, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può ridurre fino all'azzeramento;
- 677: Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011.

- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTO il D.L. 06/03/2014, n. 16: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

a.1) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

a.2) per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/11/2013 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013 come di seguito riportate:

- **ALIQUOTA DI BASE**
0,89 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,2 PER CENTO
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,1 PER CENTO
- **ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO D'USO O ASSEGNATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI**
0,76 PER CENTO
- **IL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI E' STABILITO COME RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE:**

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	VALORE PER METRO QUADRATO
ZONA B1 - Urbanizzato di completamento (I.F. 1 mc/mq)	Euro 5,00
ZONA B2 - Urbanizzato di riqualificazione urbanistica (I.F. 1,3 mc/mq)	Euro 6,00
ZONA C - Espansione (I.F. 1mc/mq)	Euro 5,00
ZONA D - Artigianato e piccole industrie	Euro 7,00
SOTTOZONA F2 - Servizi privati	Euro 5,00

CHE con la suddetta deliberazione si confermavano **per l'anno 2013 le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

VISTO l'art. 1, comma 380 della legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dell'0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D";

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 01/01/2014, l'esenzione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza da 01/01/2014:

- L'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- L'esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- La possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 sopra citato; l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- Nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo

per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTA la propria deliberazione n. 43 del 11/08/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'I.M.U. (componente I.U.C.);

Vista la propria deliberazione n. 44 dell'11/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento TASI (componente I.U.C.);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27/07/2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2014, che ha differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 luglio 2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7, Contrari n. 3, (Quaglieri Antonello, Lancia Mario, Simone Daniele) – Astenuti nessuno, essendo n. 10 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI** individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti nel bilancio 2014 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel Bilancio di Previsione 2014
Illuminazione Pubblica e Manutenzione Impianti – Funzione 8 – Servizio 02	Euro 67.027,81

Manutenzione Ordinaria Strade Comunali – Funzione 8 – Servizio 01	Euro 29.525,70
Polizia Locale – Funzione 3 – Servizio 01	Euro 75.410,74
Protezione Civile – Funzione 9 – Servizio 03	Euro 5.000,00
Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde – Funzione 9 – Servizio 01	Euro 2.400,06
Servizio Idrico Integrato – Funzione 9 – Servizio 04	Euro 1.999,86
Servizio Assistenza, Beneficienza Pubblica e Servizi diversi alla Persona” – Funzione 10 – Servizio 04	Euro 2.716,19
Servizio Anagrafe e Stato Civile – Funzione 01 – Servizio 07	Euro 74.783,60
Servizio Cultura e Beni Culturali – Funzione 05 – Servizio 01	Euro 2.267,50
Servizio Teatri, Attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale – Funzione 05 – Servizio 02	Euro 7.614,03
Costo Complessivo dei servizi indivisibili	Euro 268.745,49
Gettito Complessivo Stimato TASI	Euro 66.237,77
Percentuale di finanziamento dei costi	24,64%

3) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2014:

- **ALIQUOTA DI BASE**
0,81 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,6 PER CENTO PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 –A9
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,1 PER CENTO
- **ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO D'USO O ASSEGNATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI**
0,76 PER CENTO
- **IL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI E' STABILITO COME RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE:**

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	VALORE PER METRO QUADRATO
ZONA B1 – Urbanizzato di completamento (I.F. 1 mc/mq)	Euro 5,00
ZONA B2 – Urbanizzato di riqualificazione urbanistica (I.F. 1,3 mc/mq)	Euro 6,00
ZONA C – Espansione (I.F. 1mc/mq)	Euro 5,00
ZONA D – Artigianato e piccole industrie	Euro 7,00
SOTTOZONA F2 – Servizi privati	Euro 5,00

- 4) Di prendere atto del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 11/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) Di prendere atto del Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- 6) Di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili):

- **Aliquota 2,5 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali, e per le aree fabbricabili con esclusione dei terreni agricoli.**
- **Aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.**

- 7) **Di dare atto** che, per l'anno in corso non si applica alcuna detrazione;
- 8) **Di fissare** nel 30% la quota dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;
- 9) **Di fissare** nel 70% la quota dovuta dal proprietario nel caso di locazione, regolarmente registrata, dell'unità immobiliare;
- 10) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 26 dicembre 2006, n. 296;
- 11) **Di dare ulteriormente atto** che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alle norme di legge ed al regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato in data odierna;
- 12) **Di fissare** per l'anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 (Due) rate e precisamente entro il 16 ottobre ed il 16 dicembre;
- 13) **Di Fissare dall'anno 2015** le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre per il pagamento del tributo, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
- 14) **Di trasmettere** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi delle norme in premessa richiamate;
- 15) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di Rocca d'Arce;

Con il seguente esito della votazione, separata, con voti favorevoli n. 7 – contrari n. 3 (Qualieri Antonello, Lancia Mario, Simone Daniele) – astenuti nessuno, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI ROCCA D'ARCE
Provincia di Frosinone

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' tecnica** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote IMU e detrazioni - Aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014" esprime parere: Favorevole

Data: 01/09/2014



~~Esso~~: Il Responsabile del servizio
Eleuterio Mollicone

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' contabile** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote IMU e detrazioni - Aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014" esprime parere: Favorevole

Data: 01/09/2014



~~Esso~~: Il Responsabile del servizio
Eleuterio Mollicone

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Rocco Pantanella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio Salvati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della sussesta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell'art.124, comma 1 del d. lgs. n. 267/00.

Li 04 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eleuterio Mollicone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del d. lgs. n. 267/00.

Li, 04 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eleuterio Mollicone

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 04 settembre 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eleuterio Mollicone